



*MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI*

ORDINANZA

MISURE PROFILATTICHE CONTRO L'INFLUENZA DA NUOVO VIRUS INFLUENZALE A(H1N1)
PER PASSEGGERI PROVENIENTI DAL MESSICO

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTI gli articoli 14 e 32 della Costituzione;

VISTI gli articoli 32 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive;

VISTO il Regio Decreto 2 maggio 1940, n. 1045, recante il Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione ed il Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il Regolamento Sanitario Internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con Legge 9 febbraio 1982, n. 106 così come aggiornato dal nuovo Regolamento Sanitario Internazionale 2005, entrato in vigore il 15 giugno 2007;

VISTI l'articolo 112, comma 3, lettera g) e l'articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

PRESO ATTO della recente insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A (H1N1), dotato di potenziale pandemico;

CONSIDERATO che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano la trasmissibilità interumana per via aerea in occasione di contatti stretti;

CONSIDERATO che in data 29 aprile 2009 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha portato il livello di allerta pandemico dalla fase 4 alla fase 5, con indicazione agli Stati Membri per l'innalzamento dei livelli di sorveglianza e l'immediata attuazione di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;

RITENUTO necessario mettere in atto misure idonee a ridurre il rischio di diffusione in Italia della influenza da nuovo virus A(H1N1), tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

CONSIDERATA l'esigenza di evitare l'eventuale diffusione dell'infezione da nuovo virus A(H1N1) in collettività scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

VISTA l'Ordinanza ministeriale del 29 aprile 2009 concernente: "Istituzione dell'Unità di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dalla influenza da nuovo virus A(H1N1)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2009, n. 99;

VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante: "Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione",

ORDINA

Articolo 1

1. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio in arrivo in Italia provenienti direttamente o indirettamente con vettore aereo dal Messico, in cui sono state segnalate epidemie da nuovo virus influenzale A (H1N1), di fornire agli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – USMAF del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Autorità Sanitaria aeroportuale) del primo scalo italiano le proprie generalità ed ogni altro elemento che gli stessi USMAF riterranno utile acquisire per garantire la loro rintracciabilità nei quattordici giorni successivi all'arrivo, nonché di sottoporsi ad ogni eventuale accertamento diagnostico stabilito dalla Autorità Sanitaria aeroportuale al momento dell'arrivo.
2. A tal fine i predetti passeggeri e componenti dell'equipaggio compilano e consegnano alla Autorità Sanitaria aeroportuale una dichiarazione su modello riportato in allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
3. I dati, forniti ai fini di sanità pubblica, vengono trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali.
4. La documentazione acquisita viene distrutta dopo trenta giorni ove non si sia verificato nessun caso sospetto di malattia.

Articolo 2

1. Le Compagnie aeree italiane ed estere che effettuano voli diretti per l'Italia dal Messico provvedono attraverso idonei accordi con l'autorità o l'ente di gestione dello scalo aeroportuale di arrivo affinché i passeggeri provenienti dal Messico in arrivo con i predetti voli siano accompagnati ad un'apposita zona dedicata ai controlli sanitari, identificata dalla Autorità Sanitaria aeroportuale.
2. Gli Enti che gestiscono gli scali aeroportuali ove sono effettuati voli diretti per l'Italia dal Messico mettono in atto tutte le misure organizzative necessarie a consentire ai passeggeri interessati di sottoporsi alle operazioni di vigilanza sanitaria ed alle Compagnie Aeree di ottemperare agli obblighi di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 3

1. Ai sensi della presente Ordinanza i passeggeri con sintomi sospetti di influenza saranno avviati, a seconda delle condizioni cliniche manifestate e, a giudizio della Autorità Sanitaria aeroportuale, alla struttura sanitaria territoriale di riferimento per ulteriori approfondimenti diagnostici, per i trattamenti del caso e per l'applicazione delle misure previste per le malattie infettive e diffuse.

Articolo 4

1. I soggetti individuati dalla Struttura Sanitaria territoriale di riferimento come "contatti stretti" di casi confermati di infezione da virus A(H1N1) saranno sottoposti, da parte della Autorità sanitaria competente, a chemioprophilassi e sorveglianza sanitaria, per un periodo di sette giorni.

Articolo 5

1. Gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, che rientrano in Italia dal Messico, non sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche per sette giorni dall'arrivo.

Articolo 6


1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ove necessario anche tramite specifici accordi, le articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale e la Croce Rossa Italiana per quanto di specifica competenza collaborano alle attività di cui alla presente Ordinanza.

2. La presente Ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2009.

La presente Ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 MAG. 2009

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Prof. Ferruccio Fazio





*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali*

Ministry of Labour, Health and Social Policies

Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – USMAF / Airport Health Office _____

Influenza da nuovo virus A(H1N1)

RILEVAZIONE DATI PER SORVEGLIANZA SANITARIA/DATA RECORDING FOR HEALTH SURVEILLANCE
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO/PLEASE FILL IN USING BLOCK LETTERS)

Cognome/ surname

Nome/ name

Sesso/sex M F nato a/place of birth.....

Stato/State..... il/date of birth

nazionalità/nationalitypassaporto/passport n.

arrivato il/arrived on proveniente dal/coming from

con volo diretto/direct flight n. Compagnia/Airlinedel/date

con volo indiretto/connecting flight n. Compagnia/Airlinedel/date

posto occupato a bordo/seat on board n. diretto al/going to.....
.....prosegue il viaggio a mezzo/travel continued by plane/ train/ taxi/ bus/ etc.)
.....residenza abituale/ home address: Città/Town.. ..

Prov./State.....CAP/Zip codeVia/Street.....

domicilio (uno o più) nei successivi 14 giorni / address(one or more) in the next fourteen days:

1- Città/Town Prov./State.....CAP/Zip code

Via/Street

2- Città/Town Prov./State.....CAP/Zip code

Via/Street

Recapiti telefonici/telephone contacts:

1-.....2-.....3-.....

Condizioni di salute all'arrivo /Health conditions on arrival: febbre/fever si/yes no/no
tosse/cough si/yes no/no
altro/other si/yes no/no specificare/specify

Data/date Firma/Signature _____

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31/12/96, n.675, si informa che il trattamento dei dati contenuti nel presente questionario è riservato a scopi di sanità pubblica; per le medesime finalità si dichiara che responsabile del procedimento è il titolare dell'Ufficio di sanità marittima e aerea dell'Aeroporto di sbarco. Personal data will be used only by health authorities for health purposes.

=====

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

ALL'ASSESSORATO ALLA SANITA' - REGIONE _____

Si prega di sottoporre la persona sopra generalizzata a sorveglianza sanitaria per giorni 7 , riferendone l'esito a:

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria Uff. III e Uff. o V – Via Giorgio Ribotta , 5 00144 Fax +39065994 3478 e 39065994 3096 ; e-mail malinf@sanita.it

Il medico di aeroporto _____